



NEWSLETTER INFORMATIVA BIMESTRALE

STUDIO LEGALE

ADDUCCI AND ASSOCIATES

Roma

n. 1/2008

www.adducciandassociates.eu



NEWS

04-01-2008 - Corte di cassazione pronuncia n. 27143/2007: la sosta di un ciclomotore all'interno di una **ZTL** (Zona Traffico Limitato) lascia presumere la circolazione di detto mezzo – senza apposita autorizzazione- oltre i varchi elettronici in orari vietati.

04-01-2008 - Corte di cassazione pronuncia n. 27036/2007: il legale rappresentante di una società di capitali è tenuto a corrispondere le soprattasse e le sanzioni dovute al Fisco per la presentazione di una **dichiarazione dei redditi infedele o l'approvazione di un bilancio d'esercizio irregolare**, trattandosi di atti propri dell'amministratore e a questi direttamente imputabili, che lo rendono responsabile in solido con la società.

04-01-2008 – **Garante privacy**: destinatario di comunicazioni commerciali telefoniche con operatore automatico senza che abbia prestato il proprio consenso può agire per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

04-01-2008 – Prevista entro il mese di gennaio 2008 l'uscita della monografia dell'avv. Edoardo Adducci in materia di **Impostazione delle cause risarcitorie in materia di danno da fumo**.

02-01-2008 – AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato) ha determinato la **contribuzione sulle operazioni di concentrazione**, anno 2008, con Provvedimento n. 17711. L'Autorità ha deliberato, tra le altre cose: (a) di imporre, per l'anno 2008, l'applicazione di una contribuzione pari all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione notificate; (b) la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari rispettivamente a 3.000 e 60.000 euro.

01-01-2008 – Entrata in vigore del Decreto legislativo n. 169/2007 correttivo della **Legge fallimentare**. Tra le principali novità si annovera quella della estensione retroattiva dell'applicazione del beneficio dell'esdebitazione (si veda, al riguardo, l'art. 142) anche alle procedure fallimentari pendenti alla data del 16 luglio 2006. Inoltre viene riformulato, restringendone le maglie, l'art. 1 relativo alla specificazione dei soggetti imprenditori che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e concordato preventivo. La legge così dispone:

Art. 1.

Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Le disposizioni di cui al Decreto legislativo si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del **1 gennaio 2008** e alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente.

31-12-2007– Corte di cassazione pronuncia n. 18197/2007: “*il **canone di locazione** non può essere modificato in modo autonomo dal conduttore neppure di fronte ad un inadempimento degli obblighi di manutenzione facenti carico al locatore a meno che tale inadempimento non determini la totale inutilizzabilità dell’immobile locato*”.

31-12-2007 - Corte di cassazione pronuncia n. 26958/2007: va **rimborsato** di quanto abbia già versato all'albergatore o al *tour operator* il **turista** che per un motivo molto serio, assolutamente non voluto e indipendente dalla sua volontà (quale è stato ritenuto, ad esempio, il ricovero ospedaliero o la morte di uno dei partecipanti alla vacanza), non è riuscito a partire.

31-12-2007 - Sezioni unite civili della Corte di cassazione n. 26724/2007 sulla violazione da parte dell'**intermediario finanziario** degli obblighi di informazione posti dalla legge a suo carico nei confronti del risparmiatore tradito:

1. “*La violazione dei doveri di informazione del cliente e il divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente stesso, posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, non danno luogo ad una **nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.)***”.

2. “*Ove le violazioni siano realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo al risarcimento del danno; ove riguardino operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto daranno invece luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento o per inesatto adempimento con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi propri dell’inadempimento contrattuale*”.

31-12-2007– Corte di cassazione pronuncia n. 26848/2007: il contribuente **non deve pagare** le sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione o per mancato versamento delle imposte se ciò dipende da un comportamento illecito (nella specie **truffa**) posta in essere dal suo consulente (nella specie dottore commercialista). E’ all’uopo sufficiente che il contribuente abbia denunciato il professionista, non essendo necessario che sia già stata pronunciata sentenza definitiva di condanna nei confronti del consulente.

31-12-2007- Decreto **milleproroghe**: qui di seguito alcune delle novità in materia di giustizia.

- Art. 14: Proroga nelle funzioni dei **giudici onorari** e dei vice procuratori onorari

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

29-12-2007 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea la Direttiva 2007/75/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'**imposta sul valore aggiunto**.

27-12-2007- Pubblicato sul Quotidiano giuridico **Altalex** il contributo di G. Buffone dal titolo "*Class action italiana: azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori*".

23-12-2007 – Pubblicato dall'editore **Il Nuovo Diritto** un interessante monografia dell'Autore A. Piccione dal titolo "*Minori e Media in TV e nel Cinema*".

22-12-2007- Novità principali contenute nella **Legge Finanziaria 2008:**

Novità principali

1. Azione collettiva risarcitoria: art. 2, commi 444- 449
2. Garante per la sorveglianza dei prezzi e delle tariffe: art. 2, commi 196- 203
3. Canone gratuito RAI: art. 1, comma 132
4. Società considerate non operative: art. 1, commi 128 e 129
5. Istituzione presso il Ministero delle attività produttive di apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna a favore del *made in Italy*: art. 1, comma 174
6. Fattura elettronica per fornitori della PA: art. 1, commi 209- 216
7. Contratti di telefonia mobile, fissa e satellitare con indicazione del codice fiscale: art. 1, comma 222
8. Vittime amianto, istituto presso INAIL fondo: art. 1, commi 241- 246
9. Aumento aliquota corse di cavalli: art. 1, comma 263
10. Obbligo di voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nella intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari le persone giuridiche anche non dipendenti da modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali: art. 1, comma 276
11. Riduzione delle sezioni della Commissione tributaria centrale: art. 1, comma 351
12. Istituzione del Fondo per la legalità in cui confluiranno i proventi delle confische dei beni e denaro alla criminalità organizzata: art. 2, commi 102 e 103
13. Disposto aumento di capitale delle società Ferrovie della Calabria, Apulo Lucane e del Sud est per 10 milioni di euro: art. 2, comma 249
14. Inasprimento sanzioni amministrative irrogate da Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici: art. 2, comma 302

15. Finanziata Lega italiana per la lotta contro i tumori: art. 2, comma 354
16. Nascita della Autorità Nazionale per la sicurezza alimentare: art. 2, comma 356
17. Liquidazione cause pendenti in materia di risarcimento del danno causato da trasfusioni: art. 2, commi 361- 365
18. Autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per finanziamento e attività del Centro per il libro e la lettura: art. 2, commi 409- 410
19. Stanziamenti per aumento stipendi dei docenti e personale non docente università: art. 2, comma 428
20. Sconto ICI sulla prima casa: art. 1, comma 5

22-12-2007– Circolare Ministero della salute del 17.12.2007: imposti nuovi obblighi agli stabilimenti che producono **carni ed insaccati** destinati al mercato **statunitense**. Tra questi obblighi vanno annoverati: le verifiche sulla potabilità dell'acqua, la manutenzione periodica delle attrezzature e strutture, il controllo sulle temperature e il controllo sulla assenza di animali infestanti).

22-12-2007– In data 18.12.2007 è stato approvato dal Consiglio dei ministri della agricoltura e della pesca UE e dal Parlamento un nuovo Regolamento in materia di designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle **bevande alcoliche**, che viene a sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1576/1989.

22-12-2007 - Procura di Pordenone: circolare n. 2124 del 17.12.2007, l'automobilista in evidente **stato di ebbrezza** fermato dalle forze dell'ordine ne risponde penalmente anche se rifiuta di soffiare nell'etilometro.

22-12-2007 - Corte costituzionale, pronuncia n. 443/2007: dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 2 del DL n. 223 del 2006 (cd. **Decreto Bersani-liberalizzazione delle professioni**).

21-12-2007 - Approvato definitivamente in Senato in data 21.12.2007 il testo del Disegno di **Legge Finanziaria 2008**.

21-12-2007 - **Osservatorio di giurisprudenza di legittimità**.

Si segnalano le seguenti pronunce di interesse intervenute in questo ultimo mese sia in ambito civile, sia penale.

- *Strisce pedonali: vietate anche agli invalidi*

Corte di cassazione civile, pronuncia n. 25388/2007: è affermato il principio secondo cui sulle **strisce pedonali** non si posteggia neppure se si è in possesso del contrassegno invalidi (tale principio sul presupposto che gli artt. 158 e 159 del Codice della strada sono inderogabili, essendo diretti ad evitare l'intralcio o il pericolo per la circolazione stradale).

- **Condominio: bombole di gas in cortile e revoca del permesso da parte dell'assemblea**

Corte di cassazione civile, pronuncia n. 7711/2007: *“Qualora l'assemblea abbia autorizzato alcuni condomini a collocare nel cortile comune delle bombole di gas collegate alle rispettive cucine, è legittima la delibera che ne disponga la rimozione ancorchè, essendo stato deciso dal condominio l'allacciamento della fornitura del gas metano, sia venuta meno l'esigenza che aveva giustificato la precedente autorizzazione”*.

- **Lettura delle e-mail da parte del datore di lavoro**

Corte di cassazione penale, pronuncia n. 47096/2007: Il datore di lavoro è legittimato a leggere le e-mail aziendali dei dipendenti se abbia imposto la comunicazione della password del personal computer e della posta al superiore gerarchico. La Corte in tal caso non ha ritenuto sussistere la fattispecie penale di cui all'art. 616 del Codice penale (Violazione, sottrazione e soppressione della corrispondenza). Si rappresenta, a mero titolo informativo, che dalla lettura delle e-mail del dipendente ne era seguito il suo licenziamento.

- **Mansioni superiori del dipendente: giusta retribuzione da parte della Pubblica amministrazione**

Corte di cassazione, pronuncia n. 25837/2007: *“In materia di pubblico impiego, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti a una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente come previsto dall'art. 36 della Costituzione”*.

- **Creazione di un account di posta elettronica: intestazione fittizia**

Corte di cassazione penale, pronuncia n. 46674/2007: *“Commette reato di cui all'art. 494 Sostituzione di persona c.p.chiunque al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad un'altra persona crea un account di posta elettronica apparentemente intestato a quest'ultima, e successivamente, utilizzandolo, allaccia rapporti con utenti della rete internet inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti”*.

- **Pronuncia della Corte di cassazione sui dipendenti che abbandonano il luogo di lavoro pronunciando la frase “me ne vado ho trovato un altro lavoro”**

Con sentenza n. 25262 del 4 dicembre 2007 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un impiegato, che dopo una discussione avvenuta in ufficio si era allontanato per un giorno dal luogo di lavoro, affermando di andarsene via, in quanto aveva trovato un altro lavoro. Il giorno dopo al suo rientro viene a sapere che il suo datore di lavoro ha accettato le sue dimissioni. Perdeva in tal modo il posto di lavoro. Per la Corte tale comportamento equivale a presentare le dimissioni.

- **Assegni circolari: devono essere accettati anche se il debito è di modesta entità**

Con pronuncia n. 26617/2007 la Corte di cassazione ha sancito il principio secondo cui gli assegni circolari devono essere accettati dal creditore anche se il debito da riscuotere è pari a somma inferiore a 12.500 euro.

- *Diritto del lavoro: l'intimazione ad adempiere posta in essere da un **rappresentante sindacale**, il quale dichiara di agire nell'interesse del lavoratore, è idonea a interrompere la prescrizione*

E' quanto stabilito dalla Corte di cassazione con pronuncia n. 12876/2007: *“Ai fini della interruzione della prescrizione effettuata mediante intimazione scritta ad adempiere si ritiene che la stessa possa essere validamente eseguita, non solo da un legale il quale si dichiara incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato alla sola condizione che il beneficiario ne intenda usufruire”*.

20-12-2007 – Disegno di legge sul contrasto alla diffusione della **criminalità organizzata** viene assegnato alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 3242).

19.12.2007– Circolare del Ministero economia prot. 125367 avente ad oggetto precisazioni sul Decreto legislativo n. 231/2007 di attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo** (si veda oltre notizia del 15.12.2007).

19.12.2007 - Pubblicato sul mensile indipendente *“Ingiustizia la parola al popolo”* un contributo dell'avv. Edoardo Adducci sul recente Decreto legislativo n. 179/2007 avente ad oggetto la istituzione presso la CONSOB di **procedure conciliative ed arbitrato** per la soluzione di controversie insorte tra investitori e intermediari finanziari.

19-12-2007- La Commissione giustizia del Senato nella seduta del 19 dicembre 2007 ha approvato il testo base in materia di nuove norme di **scioglimento del matrimonio e di separazione tra i coniugi**. Uno degli articoli fissa in **1 anno** il tempo necessario per ottenere il divorzio. L'anno può ridursi anche a 6 mesi se la coppia non ha figli e in presenza del consenso di entrambi i coniugi.

19-12-2007- Pubblicato sul Quotidiano giuridico Altalex il contributo dell'avv. **L. Viola** dal titolo *“Concorso apparente e formale tra i danni nella responsabilità civile”*.

18-12-2007- Ministero dell'interno, circolare n. 300/a/1/29115/105/19/1/2: l'automobilista può utilizzare luci supplementari, senza essere multato dalle forze dell'ordine per **uso improprio di luci diverse**, per illuminare in modo più proficuo la strada durante l'esecuzione di un tratto curvilineo purchè le stesse siano specificatamente omologate e rispettino le modalità di funzionamento proprie delle luci d'angolo.

17.12.2007 - Tribunale di Forlì del 14.09.2007 pronuncia n. 284: l'automobilista che non rispetta il **semaforo rallentatore** che diventa rosso al superamento di una certa velocità dei vicoli in transito può essere sanzionato dalle forze dell'ordine (la decisione può essere letta integralmente su www.poliziamunicipale.it).

15-12-2007 – Decreto ministeriale 12 dicembre 2007 fissa il saggio degli interessi legali al **3%** in vigore dal **1 gennaio 2008** (art. 1284 Codice civile).

15-12-2007 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2007 il Decreto legislativo n. 229/2007 di attuazione della Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto.

15-12-2007 – Scadenza del termine previsto dalla Direttiva 2005/56/CE relativa alle **fusioni transfrontaliere** delle società di capitali in cui gli Stati membri devono conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contenute nel predetto atto legislativo comunitario. Si ricorda che già la Legge comunitaria del 2006 ha previsto il recepimento di detta Direttiva nel nostro ordinamento.

14.12.2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 231/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo** nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

13-12-2007– Sarà pubblicato domani sulla Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il testo di legge entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre.

13-12-2007– **Cartello prezzo sigarette**: Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza pronunciata in data 11.12.2007 nel procedimento C- 280/06 nella causa pendente tra **AGCM, E.T.I., Philip Morris + altre società del gruppo e AAMS**, la Corte ha enunciato il seguente principio: *“Gli artt. 81 CE e seguenti devono essere interpretati nel senso che, nel caso di enti dipendenti dalla stessa autorità pubblica, qualora una condotta costitutiva di una stessa infrazione alle regole della concorrenza sia stata commessa da un ente e successivamente proseguita fino alla sua fine da un altro ente succeduto al primo, il quale non ha cessato di esistere, tale secondo ente può essere sanzionato per l'infrazione nella sua interezza, se è provato che tali due enti sono stati sotto la tutela della citata autorità”*. Il giudizio promana dalla controversia giudiziaria che si era aperta dopo che l'AGCM aveva multato le società produttrici di sigarette per un cartello diretto a fissare il prezzo nel mercato dei prodotti da fumo. Si attende ora la pronuncia del Consiglio di stato al quale è rimesso tale accertamento.

12-12-2007- Pubblicato dalla Commissione CE il documento dal titolo “*Impact assessment*” sulla Direttiva relativa al trasferimento **transfrontaliero della sede legale** di una impresa.

10-12-2007 - E' *on line* sul quotidiano giuridico Altalex il contributo dell'avv. Edoardo Adducci in materia di azioni collettive risarcitorie e danno da fumo attivo.

Si rimanda per la consultazione a: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=39322>

10-12-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 226/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla **trasparenza delle relazioni finanziarie** fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese".

05-12-2007 – Pubblicato il “*Report*” inviato dalla Commissione CE al Consiglio sulla applicazione del Regolamento (CE) n. 1206/2001 sulla cooperazione tra le Autorità degli Stati membri in materia di raccolta delle **prove nei giudizi civili o commerciali**.

05-12-2007– Pubblicata in data 4.12.2007 in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 224/2007 che recepisce l'atto di revisione della Convenzione di Monaco del 1973 sui brevetti europei firmato alla fine del 2000.

05-12-2007 - E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007 riguardante i **diritti e gli obblighi** del passeggero nel trasporto ferroviario. Il nuovo Regolamento sarà direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal prossimo dicembre 2009. Il testo integrale del documento normativo è qui di seguito reperibile:<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:IT:PF>

04-12-2007 - Prosegue in Senato l'esame dei disegni di legge in materia di riconoscimento giuridico delle **unioni civili**. Termine per gli emendamenti fissato al prossimo 15 gennaio 2008. Si riporta, qui di seguito, il testo integrale della proposta legislativa.

Articolo 1

(Contratto di unione solidale)

1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:

Titolo XV

Del contratto di unione solidale

455-bis. Contratto di unione solidale. L'unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune.

Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:

- 1) da persona minore d'età;
- 2) da persona interdetta per infermità di mente;
- 3) da persona non libera di stato;
- 4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano

vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;

5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.

All'unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.

455-ter. Stipulazione del contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.

Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 455-quater.

La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

455-quater. Registro dei contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l'ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.

445-quinquies. Unione solidale del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

455-sexies. Unione solidale dello straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.

455-septies. Diritti e doveri dei contraenti. Coloro che hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.

Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.

455-octies. Regime patrimoniale. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti.

455-nonies. Assistenza. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.

455-decies. Agevolazioni e tutele in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

455-undecies. Malattia e decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte di un'unione solidale.

In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.

455-duodecies. Diritto di successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo 1614.

455-terdecies. Risoluzione del contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:

- 1) Per comune accordo delle parti
- 2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
- 3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
- 4) Per morte di uno dei due contraenti.

Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell'atto di decesso.

E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest'ultimo.

455-quaterdecies. Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:

- 1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
- 2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
- 3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.

Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.

I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 2 (Diritti successori)

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:

565. Categorie di successibili. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:

Capo II-bis

Della successione della parte di unione solidale

585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell'eredità.

583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.

583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione solidale".

Articolo 4 (Disciplina previdenziale)

1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire alla parte superstite dell'unione solidale, stabilendo requisiti di durata minima dell'unione stessa e tenendo conto dei prevalenti diritti dei figli minori o non autosufficienti del defunto.

04-12-2007 – Pubblicato l' *instant book* della Collana "Atti e Diritti" a cura di Halley editrice e Italia Oggi dal titolo "Il Recupero del credito" dell'avv. Edoardo Adducci.

02.12.2007 – Pubblicato sul sito web www.adducciandassociates.eu un approfondimento in materia di danno da fumo attivo (si veda nella **Sezione approfondimenti** del sito).

29-11-2007- Pubblicato da Assonime l'analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle **società quotate** (anno 2007).

Per un approfondimento: http://www2.assonime.it:81/assonime/homepage.nsf/note_studi

29-11-2007- Fusioni: la Commissione CE ha adottato le linee guida per il controllo delle fusioni tra una impresa ed un'altra impresa che è posizionata in un altro livello della catena distributiva (cd. "vertical merger") o che è presente sul relativo mercato (cd. "conglomerate merger"). Il documento in questione si pone come vera e propria guida per le imprese anche e, soprattutto per conoscere come la Commissione analizzerà l'impatto di tali fusioni sul mercato. Per approfondimento:

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1780>

29-11-2007- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 221/2007 relativo a "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante **Codice del consumo**, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229".

26-11-2007 – Corte di cassazione pronuncia n. 43840/2007: l'esercente di una **pizzeria** che somministra prodotti alimentari alterati per la presenza di corpi estranei (nella specie un dente) è responsabile penalmente anche se il corpo estraneo deriva da un prodotto confezionato da un terzo (nella specie **pomodori pelati**). Ciò dal momento che l'obbligo di vigilanza sulla integrità dei prodotti alimentari somministrati agli avventori grava sempre sull'esercente.

22-11-2007- Circolare n. 19333 del 9.11.2007 dell'Ufficio Territoriale Governo di Roma sulla normativa di riferimento in materia di utilizzo dei sistemi **autovelox**. Per un approfondimento: <http://www.prefettura.roma.it/index.php/fd=news/ff=read/id=75.html>

22-11-2007- Istituita la Camera Arbitrale nazionale ed internazionale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma.

22-11-2007- Critica del Consiglio Nazionale Forense sulla normativa contenuta nel testo della finanziaria 2008 in materia di **class action** approvata dal Senato. Presenti gravi lacune e molteplici contraddizioni. Per saperne di più:

http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=23&idmessaggio=4813

21-11-2007- La Suprema Corte di cassazione con decisione del 20 novembre 2007, n. 42790 ha sancito che è sufficiente esercitare una **professione senza la relativa abilitazione**, anche una sola volta e a titolo gratuito, per rischiare la condanna prevista dalla fattispecie incriminatrice di “abusivo esercizio di una professione”. Il caso su cui è pervenuta la decisione interessa un ragioniere privo della abilitazione che per fare un favore ad un amico aveva posto in essere un dato atto. Per un approfondimento si rinvia a Italia Oggi del 21.11.2007, pag. 64.

21-11-2007 - L’Autorità Garante della Concorrenza, nella riunione dell’8 novembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria, per possibile **abuso di posizione dominante**, nei confronti di Acquedotto Pugliese.

20-11-2007 - L’articolo 53-bis del disegno di legge finanziaria per il 2008 approvato dal Senato della Repubblica in data 15 novembre introduce nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e colloca la relativa disciplina in un nuovo articolo 140-bis del codice del consumo, composto di 12 commi.

20-11-2007 - Studio Assonime sulla **corporate governance** delle società quotate: è emersa una maggiore trasparenza delle stesse nel corso del 2006 (Per un approfondimento si rimanda a Italia Oggi del 20.11.2007, pag. 50).

20-11-2007 - E’ on line sulla Rivista Altalex il contributo dell’avv. Edoardo Adducci in materia di risarcimento del danno da fumo attivo: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=39084>

16-11-2007 - Crescita ed opportunità nella nuova Comunità europea allargata. A favore dei cittadini e delle piccole e medie imprese operanti nella Comunità europea è stato istituito, già a partire dal 2002, il network **SOLVIT**. Tale sistema viene incontro a quei soggetti che desiderano far partire una iniziativa economica nel territorio della Comunità, ma che hanno incontrato ostacoli o problemi alla realizzazione della stessa. SOLVIT elimina e risolve le barriere ed i problemi che non rendono possibile ai soggetti il far partire le loro iniziative economiche in ambito comunitario. Da una recente ricerca, però risulta che il sistema è stato interpellato più da cittadini dell’UE, che da piccole e medie imprese. L’ufficio Solvit in Italia è situato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri—Dipartimento Politiche Comunitarie. http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm

13-11-2007 - Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio del 29 maggio 2007 relativo alla **notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari** in materia civile o commerciale, che viene a sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1348/2000. Le norme del nuovo Regolamento si applicheranno a decorrere dal 13 novembre 2008, ad eccezione dell’articolo 23 che si applica dal 13 agosto 2008.

13-11-2007 - Approfondimento della riunione del Consiglio dei ministri n. 74 svoltasi lo scorso 9 novembre in cui, fra le altre cose, è stato definitivamente approvato il Decreto legislativo di attuazione della direttiva sulle **Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)**.

13-11-2007 - Una più stretta cooperazione nel fronteggiare il **crimine informatico** è stato il risultato della Conferenza annuale tenutasi presso l'**Europol Headquarters** (The Hague). Per approfondimenti: <http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=home&language=>

13-11-2007 - **Antitrust**: da oggi operativo il numero verde per i consumatori per segnalare pubblicità ingannevoli e pratiche commerciali scorrette. Il numero, 800166661, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14.

13-11-2007 - Da una ricerca posta in essere da Aristeia è emerso che sussiste una percentuale di dissesto dimezzata (nella specie fallimenti) ove nella società operi un **organo di controllo**. Per un approfondimento si rimanda Il Sole 24 Ore del 12.11.2007, pag. 52 ed a Italia Oggi del 13.11.2007, pag. 47.

09-11-2007 - **Stalking**: Disegno di legge avente ad oggetto norme per la repressione del fenomeno della interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui viene assegnato al Senato della Repubblica per la discussione (Atto Senato n. 1046). Esame non ancora iniziato in aula.

9-11-2007 - Si segnala l'uscita del volume "*La contitolarità del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore*" dell'avv. **D.F. Donato** edito dalla Casa editrice Halley. Il testo analizza: (i) il marchio tra interesse pubblico e privato e, in particolare la riforma del 1992; (ii) contitolarità e uso plurimo del marchio prima e dopo la riforma del 1992; (iii) la contitolarità del marchio e la comunione civilistica; (iv) gli accordi di coesistenza; (v) il marchio collettivo e la contitolarità del marchio; (vi) i poteri dell'UIBM e le prospettive di riforma per una reale tutela del consumatore. Conclude il libro un'appendice (modulistica e giurisprudenza) relativa alla materia.

9-11-2007 - Corte di Giustizia delle Comunità europee, pronuncia resa sulla causa C-20/05: **no al bollino SIAE** sui cd che riproducono opere d'arte (in Italia Oggi del 9.11.2007, pag. 47).

9-11-2007 - Si segnala su Altalex.com un interessante contributo del collega **L. Viola** dal titolo "*Brevi riflessioni sulla causa nel contratto: ... e se la causa fosse una forma di causalità?*" in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=38946>

9-11-2007 - Corte di cassazione, sez. II civile, decisione del 22 ottobre 2007, n. 22088: è valido il verbale di accertamento di infrazione a norme del **Codice della strada** spedito per posta al trasgressore o al responsabile in solido redatto con sistema meccanizzato anche senza la firma autografa dell'agente di polizia che ha elevato detto verbale.

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 208/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i **servizi trasfusionali**".

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 207/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a **trasfusioni** e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi".

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 204/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle **vittime di reato**".

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 200/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai **medicinali in fase di sperimentazione a uso umano**, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali".

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 199/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle **fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione** concernenti società di Stati membri diversi".

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 198/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla **circolazione di autoveicoli**".

7-11-2007 - Testo integrale della pronuncia resa dalla Corte di cassazione n. 22884/2007 in materia di **risarcimento del danno da fumo attivo** in: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=38949>

7-11-2007 - Collective redress: ancora in fase di consultazione presso gli organismi comunitari un progetto di normativa in materia di risarcimento collettivo ai consumatori che permetterà a detti soggetti di unire a livello nazionale o comunitario le richieste di risarcimento del danno per fatti illeciti posti in essere dalla stessa azienda. L'adozione di un siffatto strumento comunitario è attesa non prima del 2009.

Per un approfondimento si rimanda a: http://www.adducciandassociates.eu/index_files/Page3949.htm

6-11-2007 - Corte di cassazione, sentenza del 2 novembre 2007, n. 23031: *La circolare con la quale l'Agenzia delle entrate interpreta una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perchè vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere*

dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è quindi impugnabile nè innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, nè innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva (da Il Sole 24 Ore del 6.11.2007, Norme e tributi, pag. 27).

06-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 196/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della **parità di trattamento** tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura".

06-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 191/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la **donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani**".

5-11-2007 - La Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto il primo risarcimento danni da fumo attivo, confermando la bontà della pronuncia resa dalla Corte di appello di Roma nel marzo del 2005 e rinviando ad altra Corte di appello per la decisione in ordine all'ulteriore diritto al risarcimento del danno (nella specie esistenziale) a favore dei prossimi congiunti della vittima.

5-11-2007 - Pacchetto sicurezza, Contrasto alla diffusione della criminalità organizzata, disciplina delle misure di sostegno nei confronti dell'impresa assoggettata ad influenza mafiosa previste nel Disegno di legge: i patrimoni destinati ad uno specifico affare costituiti ai sensi dell'art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c. dalle S.p.A. ne dovrebbero rimanere esclusi. Approfondimento in: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=38882>

5-11-2007 - Il Consiglio di Stato con decisione del 31 ottobre 2007 ha rideterminato gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Autorità antitrust nei confronti delle **società Lottomatica e Sisal per il cartello accertato nel mercato del gioco e delle scommesse**.

1-11-2007 - Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.2007, n. 253), Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

A norma dell'art. 2 del Decreto legislativo, è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la **CONSOB** per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Viene istituito il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività degli intermediari finanziari

(Decreto legislativo n. 58/1998). La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSOB. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti dal presente Decreto legislativo. Il Fondo e' surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile. La CONSOB e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il **versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate per la violazione di cui sopra. Sono attesi entro 1 anno i Regolamenti di attuazione da parte della CONSOB.

1.11.2007 - Come già anticipato nei giorni precedenti, il Consiglio dei ministri ha approvato il cd. **Pacchetto sicurezza**. I Disegni di legge sono quattro e, più segnatamente: (i) Disposizioni in materia di sicurezza urbana; (ii) Adesione al **Trattato di Prum** e istituzione della Banca dati nazionale del **Dna** e del Laboratorio criminale; (iii) Misure di contrasto alla criminalità organizzata; (iv) Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena. Tali Disegni di legge andranno in Parlamento per l'approvazione da parte delle due Camere.

Novità importante in tema di **contrasto alla diffusione della criminalità organizzata**. Si legge nell'apposito Disegno di legge che il Governo nella predisposizione del Decreto legislativo recante il testo unico delle misure di prevenzione applicate dalla autorità giudiziaria dovrà coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente in materia, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi tra i quali fra le altre cose:

- prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad **influenza mafiosa**, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti **misure di cautela e sostegno**:

1) il **controllo giudiziario**, stabilendo: l'obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l'obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; prevedere che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell'impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l'impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);
2) l'**amministrazione giudiziaria** per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell'ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l'amministratore non possa compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l'amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell'impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell'amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporre il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d'ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) il **sequestro delle quote e delle azioni**; prevedere in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell'amministrazione giudiziaria.

31.10.2007 - Si segnala l'uscita del volume dal titolo **Il Brevetto Biotecnologico** di Andrea Tatafiore da parte de **Il Nuovo Diritto**. Si tratta di un lavoro composto da tre capitoli. Il primo, intitolato "*Il diritto internazionale nel campo del brevetto biotecnologico*", che analizza i contorni disciplinari dell'istituto da rinvenirsi in fonti normative internazionali e comunitarie dedicate, spesso in modo non organizzato, alle regole che maggiormente incidono sul brevetto. Il secondo, intitolato "*La Comunità europea e il brevetto biotecnologico*", dedicato ad una attenta indagine scientifica sulle biotecnologie, sulle potenzialità tecniche e sull'incidenza di queste sul sistema naturale, nonché sul vivente e sul ruolo che le tecniche adottate stanno assumendo nel mercato e nella società. Il terzo, intitolato "*Il brevetto biotecnologico*", infine, si sofferma sull'incidenza del funzionamento dell'istituto sulla attività di impresa. Chiude l'opera uno specifica e ben organizzata bibliografia generale utile e necessaria per l'operatore che vuole orientarsi in modo corretto e proficuo sul delicato tema del brevetto biotecnologico.

31.10.2007 - *Delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007*, adozione del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto legislativo n. 58/1998 in materia di **intermediari**.

Il nuovo regolamento disciplina l'autorizzazione delle Sim e delle imprese d'investimento extra-comunitarie, nonché le procedure per la prestazione dei servizi e le attività d'investimento in Italia da parte di imprese comunitarie. Detta altresì, anche con riguardo alla prestazione dei servizi fuori sede o a distanza, le principali regole di condotta degli intermediari in materia di: informazioni da fornire agli investitori; conoscenza del cliente; valutazioni di adeguatezza o appropriatezza degli investimenti; best execution; gestione degli ordini dei clienti; incentivi al collocamento. Il nuovo regolamento ridisegna sul modello Mifid anche le regole di condotta da seguire nella gestione collettiva del risparmio e nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione. Il regolamento indica anche le modalità di ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa entro il termine ultimo del 30 giugno 2008, come previsto dal Legislatore per l'aggiornamento dei contratti (tratto da comunicato stampa – www.consob.it). Le nuove regole entreranno vigore da domani **1 novembre 2007** (si veda in questo sito la sezione News del 28.10.2007) e permettono la applicazione della normativa contenuta nella Direttiva 2004/39/CE in materia di *Market financial instruments*.

31.10.2007 - *Delibera CONSOB n. 16191 del 29.10.2007*, adozione del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto legislativo n. 58/1998 in materia di **mercati**.

Le modifiche al regolamento mercati riguardano, invece, l'eliminazione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e le norme relative alle nuove piattaforme di negoziazione (tratto da comunicato stampa – www.consob.it). Le nuove regole entreranno vigore da domani **1 novembre 2007** (si veda in questo sito la sezione News del 29.10.2007) e permettono la applicazione della normativa contenuta nella Direttiva 2004/39/CE in materia di *Market financial instruments*.

31.10.2007 - Scheda sul DDL che reintroduce il **falso in bilancio**:

<http://www.giustizia.it/data/multimedia/2245.pdf>. Il disegno di legge è in attesa di essere assegnato in Parlamento.

30.10.2007 - Dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 340 dell'8 ottobre 2007, depositata in data 12 ottobre 2007, la illegittimità dell'art. 13, comma 2, del Decreto legislativo n. 5/2003 in materia di **processo societario** nella parte in cui stabilisce “*in quest'ultimo caso i fatti affermati dall'attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa*”. Per il testo integrale della sentenza si rimanda a: www.cortecostituzionale.it

30.10.2007 - Presentato in Consiglio dei Ministri Disegno di legge in materia di falso in bilancio.

29.10.2007 - Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2007 sulla **legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali** ("Roma II"), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 31/07/2007 pag. 40 – 49

In linea di massima, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica (*lex loci*), indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli appena descritti, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione (art. 4). Il presente regolamento si applicherà a decorrere dal prossimo 11 gennaio 2009 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

28.10.2007 - Decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 (*in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007*): Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del **fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa**, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80

N.B. Il testo di legge contiene disposizioni integrative e correttive alla Legge Fallimentare e ai successivi provvedimenti di modifica della stessa (in particolare del Decreto legislativo n. 5/2006), che entreranno in vigore a far data dal prossimo **1 gennaio 2008**. Dette disposizioni si applicheranno ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente a tale data (art. 22).

28.10.2007 - Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 (*in G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007, Suppl. Ordinario n. 200/L*): Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai **mercati degli**

strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE

N.B. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il prossimo **1 novembre 2007**. Si tratta del recepimento della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che viene a modificare in talune parti il testo del Decreto legislativo n. 58/1998, Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria.

ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO

Transessualismo: il corpo adeguato alla psiche (Parte I)

La prima volta che ho sentito parlare di transessualismo frequentavo ancora l'università. Era un pomeriggio di ottobre e mi trovavo in una libreria giuridica del centro di Roma a vagare da uno scaffale ad un altro in cerca di un testo extra-universitario in materia di diritto della persona da acquistare ed accompagnare allo studio dell'esame di turno nei momenti di riposo.

Tutto ad un tratto mi capitò sotto mano un testo dalle dimensioni inusuali, diciamo ridotte rispetto ai libri che ero abituato a vedere, che verteva appunto sul transessualismo¹. Acquistai immediatamente detto testo ed uscito dalla libreria, essendo troppa la curiosità, iniziai a dargli uno sguardo prima di tornare a casa. La mia attenzione fu subito catturata dal capitolo V, intitolato “*Storie di transessuali*”, in cui uno degli autori riportava sei esperienze raccontate da transessuali veri.

Tra queste, devo dire tutte davvero toccanti, profonde e così serie, ve ne era una di un individuo che raccontava il suo percorso di transizione da maschio a femmina; tale esperienza attirò la mia attenzione per quello che c'era scritto. Questo individuo rievocò la notte prima di sottoporsi all'intervento chirurgico “demolitivo” che gli avrebbe permesso di diventare donna, la ritualità dei gesti e delle parole dette quella sera, nonché lo stato d'animo in cui versava in quelle faticose ore (e forse di quella parte della sua vita) caratterizzato, da un lato, dall'ansia di quello che di lì a poco avrebbe fatto, dall'altra, della nuova vita che l'aspettava e le si prospettava davanti in un corpo finalmente adeguato alla sua psiche.

Il testo così recitava: “*La sera prima dell'intervento mi scoprii il pene e i testicoli e diedi loro il mio congedo definitivo con: Addio bellini, questa è l'ultima notte che trascorreremo insieme – Il giorno dopo diventai Roberta*”².

Ritengo che in questa frase c'è tutto quanto connoti, soprattutto dal punto di vista psicologico, un transessuale.

Un transessuale è una persona che sta per intraprendere un viaggio, un viaggio senza ritorno, un viaggio da cui inizia una nuova vita, nuove esperienze, emozioni, incontri e aspettative. Una vita che è nuova perchè la si inizia con un corpo che finalmente è in sintonia con la psiche della persona; è un corpo che il transessuale realmente si vuole e si desidera fortemente (in alcuni casi dai primi anni di vita), un corpo che vuole entrare in relazione con altri individui, dando così vita a quell'importante momento di crescita, sviluppo e modellamento della personalità umana riconosciuto anche dalla nostra Carta costituzionale (art. 2), che prima di allora era ovviamente compromesso causa l'isolamento e la ghettizzazione che accompagna la vita di un transessuale nella nostra società.

Da quel momento avanti a me si aprirono nuovi scenari e la curiosità di reperire ulteriori informazioni sul transessualismo mi spinse ad approfondire questa delicata materia, cercando di leggere quanto più possibile tra il materiale giuridico e non reperito.

¹ Si tratta del lavoro di M. Fiumanò e A.M. Frascani dal titolo “Trans- Sesso”, Roma, 1996.

² M. Fiumanò – A.M. Frascani, Op. cit., pag. 95.

Così iniziai a documentarmi e scoprii che agli inizi degli anni ottanta il Parlamento italiano, considerando il fenomeno noto nella nostra società con il nome di transessualismo³, aveva licenziato in tempi brevissimi un provvedimento legislativo che veniva a disciplinare – sia pure non facendo espresso richiamo o utilizzando il termine “*transessuale*”⁴ al suo interno – le modalità per ottenere la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, non più soltanto, come ha avuto modo di mettere in evidenza la Corte costituzionale⁵, nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo - così come ritenuto dalla costante giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - ma anche nel caso (ed era questa la novità di rilievo della Legge⁶) in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto.

In questo ultimo caso, ho avuto modo di capire che i transiti sono essenzialmente due. Abbiamo un transito da un soggetto maschio a femmina (MtF) ed un transito da un individuo femmina a maschio (FtM). Quello che accade, pertanto, è che con la rettifica di sesso il maschio, a seguito degli interventi demolitivi e ricostruttivi, diventa femmina viceversa la femmina diventa maschio. Pertanto, alla fine del viaggio entrambi gli individui entrano a far parte della categoria di genere opposta a quella originaria (o biologica).

Il transessuale è un individuo che soffre di disturbo alla identità di genere. Questa condizione rientra tra i disturbi mentali del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali e si concreta nel fatto che la persona ha un netto e definitivo rifiuto del proprio sesso o di quello assegnatole al momento della nascita e si identifica o meglio si trova più a suo agio nel sesso opposto al proprio. Si tratta di soggetti diversi⁷ che necessitano di consone forme di tutela.

Proprio in tale ottica si è mosso il nostro Legislatore, dando vita ad un impianto normativo teso ad apprestare una adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale, consentendo loro - alla fine dell'iter procedurale positivamente conclusosi, che permette (nella maggior parte dei casi) di ricomporre l'equilibrio tra soma e psiche - l'affermazione della personalità e permettendo loro di superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso accompagna il transessuale nella sua esistenza.

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Il provvedimento legislativo cui ho fatto riferimento è rappresentato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; si tratta di un testo legislativo succinto, infatti è composto da soli sette articoli, che ha necessitato in questo

³ Fenomeno ai tempi quantitativamente modesto, ma che le principali legislazioni europee non avevano ommesso di disciplinare con un'apposita legge.

⁴ La Corte costituzionale con sentenza del 24 maggio 1985, n. 161, facendo propria la dottrina medico- legale, viene a definire come transessuale il soggetto che, presentando i caratteri genotipici e fenotipici di un determinato sesso (genere) sente in modo profondo di appartenere all'altro sesso (genere), del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere assunto a tutti gli effetti ed a prezzo di qualsiasi sacrificio.

⁵ In tal senso si esprime la richiamata sentenza della Corte costituzionale del 1985.

⁶ Novità questa contrastata da Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza del 20 giugno 1983, n. 515 che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della nuova normativa con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Carta costituzionale.

⁷ La terminologia è usata da Corte costituzionale sentenza citata.

ventennio di una costante opera di integrazione da parte della prassi giurisprudenziale⁸ e che è stato di recente modificato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 [Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile], che all'art. 1 è venuto ad abrogare, tra le altre cose, il riferimento all'art. 454 del Codice civile.

Si tratta di un provvedimento legislativo di grande rilievo che accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato; un concetto secondo cui ai fini della identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti⁹.

Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso

Ho così scoperto, anche partecipando attivamente a vari procedimenti, che la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, ideata e disciplinata da questa Legge, si divide in due fasi, fasi che, qui di seguito, sono meglio specificate¹⁰.

Preliminarmente, va precisato che l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio. Quanto alle fasi, va detto che la prima, di natura contenziosa, introdotta con ricorso e definita con sentenza, è diretta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo¹¹.

In tale fase, il più delle volte, il Tribunale provvede a nominare un consulente tecnico d'ufficio¹² al quale è demandato il compito di valutare se le condizioni psico-sessuali del ricorrente giustificano la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e – in caso di risposta positiva- di indicare quale o quali interventi chirurgici sono da eseguire nel caso di specie.

Interessante riportare, qui di seguito, la motivazione di una recente sentenza resa dal Tribunale di Bari del 8 novembre 2006 con cui il giudice adito, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha autorizzato il ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico.

⁸ Si pensi, ad esempio, alla necessaria previsione, assolutamente non prevista dalla Legge, di un "periodo di riflessione", periodo in cui l'individuo comprenda veramente se la sua scelta è frutto di una decisione ponderata e ragionata e, quindi definitiva, in quanto tale comportante effetti benefici alla persona affetta da sindrome transessuale, ovvero si tratti di una scelta non ragionata e improvvisata che può solo torcersi contro la persona e avere effetti dannosi sulla stessa. Per un approfondimento sul punto si veda Patti – Will, Mutamento di sesso e tutela della persona, Padova, 1986, pag. 21. A questa manchevolezza o lacuna legislativa ha posto rimedio la giurisprudenza che ha previsto a tal fine prima di pronunciarsi un periodo di prova di almeno un anno.

⁹ In tal senso si esprime pedissequamente la Corte costituzionale con la richiamata sentenza del 1985.

¹⁰ Sul punto si analizza Tribunale di Pavia del 2 febbraio 2006.

¹¹ E' il caso di precisare che prima dell'inizio di questa fase c'è un vero e proprio mondo a parte (a molti sconosciuto) in cui il transessuale deve rivolgersi ad un medico per la diagnosi del disturbo da identità di genere, i rapporti con l'endocrinologo per la terapia ormonale sostitutiva e gli estenuanti e duri i trattamenti estetico- chirurgici soprattutto per il transito da MtF.

¹² Si tiene a precisare che le spese processuali e di consulenza tecnica sono ovviamente poste a carico del ricorrente.

“L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente è affetto da transessualismo cronico irreversibile, ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.

Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento che risale già agli anni della fanciullezza. Il consulente di ufficio ha illustrato l'atteggiamento del ricorrente che, in quanto transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale), non va in alcun modo confuso con il soggetto omosessuale. Quest'ultimo è vittima di una sorta di deviazione dell'istinto sessuale, decisamente orientato verso soggetti dello stesso sesso. Il transessualismo, viceversa, è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.

Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.

Trattandosi, nella specie, di transessuale maschio, il ricorrente si considera femmina a tutti gli effetti, e desidera, ovviamente, avere una vita sessuale come donna eterosessuale.

Tale aspirazione trova concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni ed, in particolare, negli organi genitali maschili. Si giustifica ampiamente, in tal modo, la pressante esigenza prospettata dal ricorrente di sottoporsi ad idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile. Trattasi, sostanzialmente, di un intervento di eliminazione dell'apparato genitale maschile, con successiva ricostruzione ex novo di apparato genitale esterno di fattezze femminili.

Siffatto trattamento può ben essere autorizzato, essendo pienamente realizzabile con ragionevole rischio ed accettabile possibilità di successo e consentendo al ricorrente di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico”.

La seconda fase, che si svolge in camera di consiglio e si conclude anch'essa con sentenza¹³, invece, è tesa ad accertare che sia intervenuta la modificazione autorizzata dal Tribunale (ovverosia l'intervento demolitivo e ricostruttivo eseguito sul ricorrente)¹⁴ e all'attribuzione del sesso diverso risultante mediante ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla rettificazione¹⁵.

In questa fase, occorre dare risalto al fatto che il Tribunale può autorizzare la richiesta di rettificazione del sesso solo ed esclusivamente dopo aver accertato – per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio- l'intervenuta modificazione anatomica del ricorrente¹⁶.

¹³ A norma dell'art. 4 della Legge n. 164/1982 la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

¹⁴ Si tiene a precisare sul punto che secondo la giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di Bologna del 5 agosto 2005 [in Foro italiano, 2006, 12, I, pag. 3542] e Tribunale di Pavia già citato [in Foro italiano, 2006, 5, I, pag. 1596]), ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso è sufficiente (nel caso di persona originariamente di sesso maschile) che (i) “la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione di entrambi i testicoli, in quanto organi che permettono di generare come uomo, mentre non è necessaria anche l'asportazione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali femminili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica” e che (nel caso di persona originariamente di sesso femminile) (ii) “è sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione dell'utero e delle ovaie, oltre che delle ghiandole mammarie, con conseguente preclusione della capacità di procreazione, mentre non è necessaria anche la ricostruzione del pene, con conseguente formazione degli organi sessuali maschili, ciò anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica”.

¹⁵ A norma dell'art. 5 della Legge n. 164/1982 le attestazioni di stato civile sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

¹⁶ In tal senso si esprime Tribunale di Venezia del 2 agosto 2000.

A questo punto mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto nella realtà pratica se un individuo avesse conseguito la modificazione dei propri caratteri sessuali attraverso un intervento chirurgico non autorizzato dal Tribunale e, quindi, con il mancato rispetto delle regole poste dalla Legge n. 164/1982. Le risposte le ho trovate in Tribunale di Milano del 5 ottobre 2000, provvedimento questo intervenuto prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 396/2000 all'art. 1 della Legge, che rifacendosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale, ha ritenuto facilmente superabile il dato strettamente formale contenuto nella Legge, pronunciando la rettificazione di attribuzione di sesso e accogliendo anche la domanda di rettifica del prenome avanzata dal ricorrente¹⁷.

Edoardo Adducci¹⁸

¹⁷ Per un rigetto della domanda si veda però Tribunale di Brescia del 15 ottobre 2004.

¹⁸ La seconda parte del presente lavoro sarà pubblicata nel n. 2 della Newsletter di aggiornamento dello Studio legale *Adducci and Associates*.

ADESIONE ALLA NEWSLETTER

Per approfondimenti e maggiori informazioni si invita a visitare il sito web dello Studio legale all'indirizzo www.adducciandassociates.eu oppure ad inviare una *e-mail* a info@adducciandassociates.eu per ricevere direttamente - senza alcuna spesa - la Newsletter dello Studio, indicando l'indirizzo *e-mail* a cui voler ricevere la stessa, nonché l'autorizzazione al trattamento del dato personale.

